

**FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Procedimento n. 24/FPI/2021

Nella seduta del giorno 3 novembre 2021 ha adottato la presente

**DECISIONE**

Nel procedimento a carico del deferito:

Sig. **Daide Buccioni**, matricola n. 51733, nato a Roma il 02.06.1973, tesserato FPI in qualità di Presidente della SSD BBT Boxing Team arl per le seguenti violazioni:

*Violazione artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia; artt. 4 e 9 dello Statuto della FPI e artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI*

come dall'atto di deferimento:

*"- per avere, a seguito di una comunicazione mail del 29 aprile 2021 proveniente dal Trofeo delle Cinture, con la quale si chiedeva semplicemente di conoscere le date di svolgimento delle Finali Superleggeri e Welter del medesimo Trofeo, fornito un riscontro, in pari data, con altra mail inviata a più destinatari contenenti pesanti ed ingiustificate illazioni, non supportate da alcun dettaglio e/o prova, circa presunte ed illegittime deroghe ed irregolarità verificatesi nel corso degli anni al Trofeo delle Cinture quali: <<pugili eliminati che rientravano in gara, annullamenti di match per almeno quattro volte, ripescaggi vari di pugili che non combattevano da anni>>. Inoltre, a naturale continuazione delle proprie gratuite ed offensive dichiarazioni, paventava e minacciava di comunicare <<alla stampa tutti i risvolti negativi di due anni di scempi eseguiti all'interno del trofeo delle cinture>>.*

*- per mancata collaborazione con la Procura Federale non presentandosi alla relativa convocazione programmata in data 08/07/2021 alle ore 15.00, non solo non avendo inviato corretto giustificativo a seguito dell'assenza alla confermata convocazione, ma, addirittura, avendo risposto in maniera sprezzante alla convocazione con la seguente frase: <<ma è uno scherzo?>>*

Contestate, inoltre: la recidiva relativa alle seguenti decisioni: Giudice Sportivo Nazionale del 02.12.2014; Corte Federale d'Appello del 08.09.2016; T.F. n. 18 del 30.09.2016, T.F. n. 20 del 5.10.2017; T.F. n. 25 del 28.07.2020 e T.F. n. 41 del 19.12.2020;

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;

Visti gli artt. 4 e 9 dello Statuto;

Visti gli artt. 1, 54, 55 e 63 del Regolamento di Giustizia;

Visti gli artt. 2 e 7 del Codice di comportamento sportivo del CONI  
Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;  
Relatore, nella camera di consiglio del 3 novembre 2021, l'Avv. Maria Cecilia Morandini;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

\*\*\*

### FATTO

Il procedimento disciplinare in oggetto trae origine da una comunicazione a mezzo email del 29 aprile 2021, proveniente dall'indirizzo di posta federale del Trofeo delle Cinture, con la quale si chiedeva all'incolpato, Sig. Davide Buccioni, tesserato FPI in qualità di Presidente della SSD BBT Boxing Team (posto che la sua società risultava aggiudicataria del diritto alla realizzazione dell'evento di pugilato) di conoscere le effettive date di svolgimento delle Finali Superleggeri e Welter del medesimo Trofeo, ricordando che gli incontri avrebbero dovuto effettuarsi entro il 31 maggio 2021, con possibile deroga fino al 6 giugno 2021.

L'interessato, in pari data, forniva riscontro con altra e-mail inviata a più destinatari, sia interni che esterni alla FPI, contenente pesanti ed ingiustificate illazioni, non supportate da alcun dettaglio e/o prova, circa presunte ed illegittime deroghe ed irregolarità verificatesi nel corso degli anni al Trofeo delle Cinture quali: *<<pugili eliminati che rientravano in gara, annullamenti di match per almeno quattro volte, ripescaggi vari di pugili che non combattevano da anni>>*.

La comunicazione si chiudeva con minacce di comunicare *<<alla stampa tutti i risvolti negativi di due anni di scempi eseguiti all'interno del trofeo delle cinture>>*.

A seguito del deferimento, con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Tribunale Federale fissava l'udienza per la discussione del presente procedimento per il giorno 03.11.2021 ove l'incolpato non compariva.

In tale occasione, il Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giovanni Belcastro, invocava l'applicazione nei confronti del Sig. Davide Buccioni della sospensione da ogni attività agonistica e federale pari a n. 45 giorni, di cui n. 30 giorni come pena base e n. 15 giorni per la recidiva.

La causa era trattenuta in decisione.

\*\*\*

### DIRITTO

Il deferimento è fondato e merita accoglimento nei termini seguenti.

Preliminarmente, il Tribunale dà atto dell'evidenza e dell'oggettività delle prove documentali a fondamento dell'accusa, evidenziando, al riguardo, come l'incolpato, peraltro assente nell'udienza in camera di consiglio, non abbia mai smentito le contestazioni a suo carico presentate dalla Procura Federale.

Risulta indubbio, infatti, che il Buccioni abbia proferito gratuite illazioni sulla regolarità delle precedenti edizioni del Trofeo delle Cinture dinanzi a soggetti interni ed esterni alla FPI (*i.e.* CEO della Artmediamix, Sig. Gian Marco Sandri).

Sul punto, dalla documentazione in atti, nessuna giustificazione a tali affermazioni appare

configurabile, posto che esse risultano non circostanziate e del tutto sprovviste di prova a supporto. Esse, inoltre, non potevano in alcun caso costituire una valida argomentazione alla legittima richiesta della FPI di conoscere le date degli incontri da disputarsi entro la fine di maggio 2021.

Va notato, al riguardo, come il Sig. Buccioni fosse ben a conoscenza di tale limite temporale per la disputa degli incontri, quantomeno per l'incontro Zito vs. Ramundo; infatti, già con email del 7 aprile 2021, era comunicato alla SSD BBT Boxing Team che la sfida avrebbe dovuto *"aver luogo entro la fine di maggio 2021"*.

Indicativo, inoltre, come dopo la e-mail del 29.04.2021 l'incolpato abbia inviato una ulteriore e-mail il 01.05.2021 con la quale, non più facendo riferimento alle predette illazioni, si limitava a comunicare un'indisponibilità per impegni all'estero e a richiedere una proroga del termine per la disputa degli incontri fino al 25.06.2021, proroga che, peraltro, veniva poi accordata dal Coordinatore Salvatore Cherchi e comunicata con atto del 03.05.2021.

Alla luce di quanto precede, si ritiene acclarata la veridicità dei fatti alla base del procedimento e, con essa, la responsabilità dell'incolpato nei seguenti termini.

Sul piano regolamentare, l'art. 1 n. 8 R.G. dispone che *"Gli affiliati, i tesserati e gli altri soggetti comunque tenuti all'osservanza delle norme federali, devono mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità, della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica economica e sociale. Tutti coloro che contravvengono alle norme dello Statuto o dei Regolamenti Federali o che con il loro comportamento arrecano, comunque, un danno morale e/o materiale alla organizzazione federale, ad altri soggetti della FPI o a terzi sono punibili ai sensi del Regolamento"*.

L'art. 54 R.G. disciplina, inoltre, le norme e i principi a cui ogni tesserato ed ogni società affiliata devono necessariamente conformare il proprio comportamento.

Nello specifico, ai primi tre commi, la predetta disposizione stabilisce che: *"1. Gli affiliati ed i tesserati della F.P.I. devono mantenere in ogni rapporto una condotta conforme ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza sportiva. 2. Nello svolgimento di ogni attività agonistica e sociale, ogni tesserato e ogni società affiliata dovranno conformare il proprio comportamento agli scopi propri della Federazione, enunciati all'art. 1 dello Statuto e comunque tenere comportamenti non in contrasto con l'appartenenza alla F.P.I.. Le condotte rilevanti ai fini disciplinari e di giustizia sportiva federale sono quelle in violazione di norme precettivo-giuridiche ovvero di convivenza sociale e di buona educazione che siano attinenti e, comunque, in connessione diretta con il profilo agonistico o con l'ordinamento federale. 3. Agli stessi è fatto divieto di esprimere pubblicamente, anche tramite comunicati e interviste, giudizi o rilievi lesivi dell'immagine della F.P.I. o della reputazione di Organi, strutture e/o persone operanti nell'ambito federale e di fornire a terzi notizie, informazioni e copia di atti relativi a procedimenti disciplinari"*.

Da ultimo, l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI dispone che: *"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo"*.

Orbene, dall'analisi complessiva dei suddetti articoli, richiamati puntualmente nell'atto di deferimento dalla Procura Federale e, in particolare, il comma 3 dell'art. 54 del Regolamento di Giustizia e l'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, risulta palese la rilevanza disciplinare della condotta tenuta dal Sig. Buccioni, il quale ha diffuso volontariamente dei commenti lesivi della reputazione di una manifestazione pugilistica e di chi, evidentemente con poteri organizzativi e amministrativi sulla stessa, se ne è occupato negli anni scorsi.

Ad avviso del Collegio l'elemento di maggior rilievo sotto il profilo disciplinare è quello relativo agli asseriti *"due anni di scempi eseguiti all'interno del trofeo delle cinture"*, frase, peraltro, accompagnata dal proposito del deferito di comunicare alla stampa tali asserite irregolarità.

Oltre ad evidenziare come, in caso di notizie di irregolarità nelle passate edizioni del Trofeo delle Cinture, sia onere per l'incolpato di informare i competenti Organi federali, appare evidente (stante, peraltro, anche la sua assenza nel procedimento) come le sue affermazioni risultino apodittiche, non provate, quanto inevitabilmente offensive verso chi si è occupato dei predetti aspetti organizzativo/amministrativi negli anni passati.

Sul piano soggettivo, questo Tribunale ritiene che il non aver espressamente individuato il soggetto passivo dell'offesa (autore/autori degli "scempi") non sia sufficiente a escludere la portata offensiva della condotta, in quanto è evidente che il riferimento inequivoco a fatti e circostanze di notoria conoscenza nell'ambito federale consenta comunque la riconducibilità dei fatti in capo ai suddetti precedenti organizzatori.

Ciò è ancor più vero se si considera il contesto di riferimento delle affermazioni, ossia una e-mail destinata a soggetti interni alla FPI o che con la FPI collaborano, i quali possono evidentemente ricondurre le affermazioni dell'incolpato ai naturali destinatari.

Fermo quanto sopra in ordine al primo capo di incolpazione, il Collegio ritiene fondata, alla luce di una congiunta lettura degli artt. 60 e 54 co. 4, R.G. anche la seconda contestazione circa la mancata collaborazione con la Procura all'atto della convocazione per l'audizione del 08.07.2021.

Nel caso di specie, appare dirimente il contegno offerto dall'incolpato e il suo tono sprezzante e irrispettoso (*"ma è uno scherzo?"*) nei confronti della Procura Federale, posto che tali *esternazioni* appaiono evidentemente inidonee a configurare il corretto e rispettoso rapporto che deve intercorrere tra l'Organo inquirente e un tesserato chiamato in audizione.

Per quanto riguarda la recidiva, la stessa appare correttamente configurata nei limiti dei precedenti richiamati e applicabile ai sensi degli artt. 63 co. 1 punti 1) e 2) e 63 co. 2 R.G. nella misura pari alla metà della pena base.

In conclusione, il Tribunale ritiene che le condotte dell'incolpato configurino la violazione delle norme richiamate nell'atto di deferimento e, per l'effetto, ritenuta equa la sanzione invocata dalla Procura anche in ragione della riconosciuta recidiva, applica al Sig. Davide Buccioni la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale pari a complessivi n. 45 giorni da ogni attività agonistica e federale.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale, definitivamente pronunciando, letti gli atti e i documenti del procedimento, accertata e riconosciuta la responsabilità disciplinare del tesserato per le violazioni contestate nei termini di cui in motivazione, applica a:

- Sig. Davide Buccioni, come sopra generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività agonistica e federale per complessivi n. 45 (quarantacinque) giorni, di cui n. 30 (trenta) come pena base e n. 15 (quindici) per la riconosciuta recidiva.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021, tenuta in modalità da remoto attraverso collegamento a piattaforma informatica *Zoom* in uso alla Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Avv. Maria Cecilia Morandini (Componente, Estensore)

Depositata in data 13 novembre 2021

Prof. Avv. Andrea Altieri



Avv. Maria Cecilia Morandini (Componente, Estensore)

